

Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Filologia e letteratura italiana (FM4)

Approvato dal Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici nella seduta del 13.12.2017

Emanato con Decreto rettorale ...

Ultima revisione: dicembre 2017

Titolo I – Informazioni generali	2
Art. 1 – Scopo del presente Regolamento	2
Art. 2 – Informazioni generali sul corso di studio	2
Titolo II – Obiettivi della Formazione	2
Art. 3 – Obiettivi formativi del corso.....	2
Art. 4 – Sbocchi occupazionali	3
Art. 5 – Requisiti di accesso.....	3
Art. 6 – Programmazione degli accessi	4
Titolo III – Organizzazione didattica	4
Art. 7 – Informazioni generali	4
Art. 8 – Curricula e percorsi	4
Art. 9 – Piani di studio	4
Art. 10 – Percorso di formazione	5
Art. 11 – Esami di profitto	5
Art. 12 – Prova finale e conseguimento del titolo	5
Art. 13 – Ulteriori disposizioni.....	Error! Bookmark not defined.
Titolo IV – Disposizioni finali e transitorie	6
Art. 14 – Modifiche al presente Regolamento	6
Art. 15 – Efficacia del presente Regolamento.....	6

Titolo I – Informazioni generali

Art. 1 – Scopo del presente Regolamento

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art.12 del DM 22 ottobre 2004, n. 270 disciplina, in conformità ai Regolamenti e alle delibere degli organi di Ateneo, l'organizzazione didattica del Corso di Laurea magistrale in Filologia e letteratura italiana per quanto in esse non definito.

Art. 2 – Informazioni generali sul corso di studio

Denominazione: **Filologia e letteratura italiana**

Classe: **LM-14**

Codice interno: **FM4**

Struttura didattica di afferenza: **Dipartimento di Studi Umanistici**

Ultima modifica all'Ordinamento: **2017**

Composizione del Collegio didattico: si rinvia alla pagina web www.unive.it/data/3829/

Gruppo AQ del corso di studio: www.unive.it/pag/16321/

Link alla pagina web del corso di studio: www.unive.it/pag/3839/

Link dove è reperibile il presente Regolamento: www.unive.it/pag/3838/

Titolo II – Obiettivi della Formazione

Art. 3 – Obiettivi formativi del corso

1. Il corso intende offrire una solida formazione specialistica (di taglio storico-metodologico) negli studi linguistici, filologici e letterari che si occupano della testualità italiana (documentaria e letteraria) tra Medioevo e Contemporaneità, in quanto oggetto di studio o in sé o in prospettiva comparativa (nel contesto delle testualità romanze), con l'obbiettivo generale di formare una solida consapevolezza della relazione dialettica tra il passato e la contemporaneità.
2. L'obbiettivo specifico è assicurare l'acquisizione di solide e affinate conoscenze e competenze negli ambiti disciplinari specifici della classe LM-14, che permettano al laureato magistrale in Filologia e Letteratura italiana di:
 - a) elaborare una riflessione consapevole sui metodi dell'edizione dei testi (letterari e documentari, medievali e moderno-contemporanei), finalizzata anche all'esercizio concreto su specifici casi di studio;
 - b) padroneggiare le tecniche di analisi e di descrizione linguistica dei testi (letterari e documentari), valutando la significanza della variazione linguistica in diatopia/diacronia;
 - c) padroneggiare le tecniche di analisi e di descrizione dei testi (letterari e documentari), raggiungendo la capacità di un'interpretazione ragionevolmente autonoma dei testi e di una valutazione consapevole della loro posizione in una prospettiva storico-critica;
 - d) essere in grado di comunicare in forma orale e scritta, temi, questioni e informazioni specifici delle discipline studiate, con una consapevole attenzione alle situazioni comunicative e al loro rapporto con le scelte espositive.
3. Il Collegio didattico definisce la programmazione annuale del corso in coerenza con gli obiettivi sopra descritti e verifica l'armonizzazione di contenuti, pesi in crediti, propedeuticità dell'offerta formativa. La Commissione Paritetica docenti-studenti è chiamata ad esprimere il proprio parere in merito, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del DM 22 ottobre 2004, n. 270.

Art. 4 – Sbocchi occupazionali

La/il laureata/o magistrale potrà operare con competenza nei settori della cultura, dell'editoria e della comunicazione. Più in particolare potrà svolgere le seguenti funzioni professionali: catalogazione di documenti nelle biblioteche, classificazione e descrizione di documenti negli archivi, aggiornamento di banche dati in enti votati alla conservazione del patrimonio culturale, lettura e valutazione di testi proposti per la pubblicazione alle case editrici, attività di trattamento redazionale di testi destinati alla pubblicazione, programmazione e promozione d' iniziative e di eventi a carattere culturale. La/il laureata/o magistrale potrà inserirsi professionalmente in Biblioteche, Musei, Archivi, Case editrici, Redazioni giornalistiche, Uffici stampa, Centri di documentazione e fondazioni e Enti pubblici e privati per la tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale e artistico. Infine, la laurea magistrale apre ai percorsi di formazione all'insegnamento secondario di primo e secondo grado.

Art. 5 – Requisiti di accesso

Titolo di accesso

L'accesso è subordinato al possesso dei seguenti titoli:

- laurea;
- laurea del vecchio ordinamento (ante D.M. 509/1999) o diploma universitario, previa valutazione degli studi compiuti da parte del Collegio didattico;
- per gli studenti con titolo conseguito all'estero: laurea almeno triennale; in questo caso è necessaria la prevalutazione degli studi compiuti da parte del Collegio didattico, secondo le modalità indicate sul sito di Ateneo.

Requisiti curriculari e personale preparazione

L'ammissione al corso di studio è subordinata al possesso dei requisiti curriculari minimi, corrispondenti a un congruo numero di CFU acquisiti in determinati settori scientifico – disciplinari, e alla verifica dell'adeguatezza della personale preparazione, come di seguito indicato:

REQUISITI CURRICULARI – Può iscriversi al corso di laurea magistrale chi è in possesso di un diploma di laurea triennale che abbia fornito almeno 60 crediti nei settori della letteratura antica e della lingua/letteratura italiana nonché dello studio comparato delle letterature (L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina; L-FIL-LET/10 Letteratura italiana; L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea; L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature comparate), della storia antica e europea/mondiale (L-ANT/02 Storia greca; L-ANT/03 Storia romana; M-STO/01 Storia medievale; M-STO/02 Storia moderna; M-STO/04 Storia contemporanea), della geografia (M-GGR/01 Geografia), delle filologie (L-FIL-LET/05 Filologia classica; L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza; L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana) e della linguistica (L-FIL-LET/12 Linguistica italiana; L-LIN/01 Glottologia e linguistica).

PERSONALE PREPARAZIONE – La verifica della personale preparazione è affidata al Collegio Didattico, che valuterà le conoscenze e le competenze della candidata/del candidato attraverso l'analisi dei curricula e, se necessario, attraverso colloqui individuali. Spetta altresì al Collegio didattico la valutazione dei curricula e della personale preparazione (anche attraverso colloqui individuali) delle/dei proponenti nei casi in cui esse/essi siano titolari di un diploma di laurea straniero o erogato da ordinamenti didattici diversi da quello vigente.

Conoscenze linguistiche in ingresso richieste e modalità di verifica

Si richiede la conoscenza certificata della lingua inglese a livello almeno B2: tale conoscenza deve essere posseduta necessariamente al momento dell'immatricolazione.

Oltre al possesso dei requisiti curriculari minimi e della personale preparazione, si richiede la conoscenza certificata della Lingua inglese a livello almeno B2: tale conoscenza può essere accertata anche dopo l'immatricolazione ma comunque prima del conseguimento del titolo. Le modalità di verifica, le casistiche di esonero e le certificazioni riconosciute sono riportate alla pagina del sito web di Ateneo: www.unive.it/conoscenze-linguistiche

Art. 6 – Programmazione degli accessi

Modalità di accesso

Il corso di studio è ad accesso libero.

Studenti non comunitari residenti all'estero

È ammessa l'iscrizione di studenti stranieri non comunitari residenti all'estero nella misura stabilita dagli organi di Ateneo.

Titolo III – Organizzazione didattica

Art. 7 – Informazioni generali

1. Il corso si eroga in lingua italiana; è ammessa la possibilità, per ragioni e situazioni specifiche preventivamente vagliate e autorizzate dal Collegio didattico, di erogare corsi, seminari, conferenze in una delle principali lingue di cultura occidentale.
2. Nell'ambito di ciascun insegnamento la formazione potrà essere articolata in lezioni frontali, attività seminariali che prevedano la partecipazione diretta delle/degli studenti, attività di ricerca in istituzioni culturali (musei, archivi, biblioteche); saranno inoltre previsti esercizi personali di analisi dei testi o delle tradizioni filologiche, e di familiarizzazione con la ricerca bibliografica specialistica. La frequenza a tutte le attività sarà libera; sarà inoltre valorizzata la partecipazione delle/degli studenti alle attività scientifiche del Dipartimento (seminari, convegni).
3. Le sedi didattiche dell'Ateneo sono il luogo prioritario delle attività didattiche indicate sub 2.
4. L'attività didattica si svolge secondo l'articolazione temporale stabilita dagli Organi di governo di Ateneo; il Collegio didattico favorisce la sperimentazione di soluzioni temporali adeguate alla specificità delle discipline e delle attività, purché la loro articolazione non si ponga in contraddizione con quella fissata dagli Organi di governo.

Art. 8 – Curricula e percorsi

I curricula e i percorsi attivati sono riportati nell'Allegato A.

Art. 9 – Piani di studio

L'Allegato A del presente Regolamento riporta lo schema del piano di studio del corso, articolato negli eventuali curricula e percorsi, comprensivo dell'elenco degli insegnamenti previsti, con l'indicazione, per ciascuno di essi dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, dell'eventuale articolazione in moduli, l'anno di corso, i crediti formativi universitari (CFU) attribuiti a ciascun insegnamento, i CFU a libera scelta ~~della/dello~~ dello studente, i CFU previsti per il tirocinio e la prova finale.

Gli esami a libera scelta possono essere individuati tra tutti gli insegnamenti attivati dall'Ateneo, purché coerenti con il progetto formativo ~~della/dello~~ dello studente.

Sono considerati coerenti senza ulteriori verifiche tutti gli insegnamenti ricompresi nelle aree umanistiche e linguistiche dell'Ateneo. Lo studente potrà chiedere di inserire altri insegnamenti o altre attività formative (quali tirocini o stage), purché coerenti con il proprio progetto formativo; la coerenza sarà valutata dal Collegio didattico. La richiesta ~~della/dello~~ dello studente dovrà pervenire in forma scritta, e contenere una motivazione della domanda; la valutazione del Collegio sarà espressa in forma scritta, e come tale trasmessa ~~alla/allo~~ allo studente.

Lo studente può inserire nel proprio piano fino ad un massimo di 18 CFU in sovrannumero, oltre a 1 CFU di Competenze di sostenibilità e 3 CFU di Competency Lab.

Lo studente iscritto ad un corso di laurea magistrale non può sostenere esami di livello ad eccezione degli esami inseriti in piano di studio in sovrannumero.

Non è consentito l'inserimento nel piano di studio di due esami equivalenti tra loro.

Art. 10 – Percorso di formazione

Il Corso di studi in Filologia e letteratura italiana non prevede né obblighi di frequenza né propedeuticità; d'altra parte, il Collegio considera la frequenza a tutte le attività promosse come un valore da favorire e alimentare, e ritiene ragionevole che ogni docente possa indicare nel proprio Syllabus le conoscenze consigliate per una partecipazione ottimale delle/degli studenti alle attività didattiche.

Le/gli studenti sono tenute/tenuti a svolgere un periodo di tirocinio pari a 150 ore, secondo le modalità fissate dall'Ateneo; la valutazione dei progetti formativi presentati dalle/dai candidate/candidati e la verifica conclusiva dell'attività di tirocinio sono affidate a un membro del Collegio, come suo delegato. Il Collegio può inoltre valutare attività non strettamente riconducibili alla forma dello stage come tirocinio equivalente.

Il tirocinio può essere riconosciuto solo a fronte di una attività lavorativa svolta (non a fronte di un esame), ad eccezione degli studenti part time che possono sostituire il tirocinio con esami che saranno verbalizzati con voto e concorreranno alla media finale.

Possono essere riconosciuti CFU di tirocinio svolti in sovrannumero durante la triennale.

Il riconoscimento di attività formative, svolte in Italia o all'estero, esperienze lavorative, conoscenze ed abilità certificate compete al Collegio didattico, nel rispetto della normativa vigente, dei Regolamenti di Ateneo e delle Linee guida sul riconoscimento crediti. Il Collegio didattico può approvare:

- riconoscimento di CFU per attività formative precedentemente svolte in percorsi universitari, italiani o esteri;
- riconoscimento di CFU conseguiti all'estero nell'ambito di programmi di mobilità (studio o stage);
- riconoscimento di CFU di esperienze e abilità maturate in attività lavorative/professionali;
- riconoscimento di CFU di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'Università;
- riconoscimento di conoscenze e abilità certificate;
- riconoscimento di percorsi formativi di integrazione ai corsi di studio.

Art. 11 – Esami di profitto

Gli esami di profitto si svolgono secondo le modalità previste dagli Organi di governo dell'Ateneo. I metodi di accertamento sono la prova scritta, la prova orale, e la prova mista (scritta/orale).

Alcuni esami prevedono delle prove parziali. Queste prove non vengono verbalizzate in carriera degli studenti, non possono essere certificate come CFU acquisiti, non vengono conteggiate per l'attribuzione delle agevolazioni e delle borse per il diritto allo studio. In caso di riconoscimento crediti non concorrono alla determinazione dell'anno di corso. Gli studenti neoimmatricolati possono sostenere esami nella sessione di settembre previa autorizzazione del Collegio didattico.

I laureandi della sessione estiva potranno usufruire soltanto del primo appello nella sessione estiva d'esami.

In caso di riconoscimento crediti, se l'esame sostenuto in una precedente carriera corrisponde parzialmente all'esame da riconoscere nella nuova carriera, è possibile assegnare delle integrazioni da svolgere. In questo caso l'esame verrà verbalizzato direttamente dal docente calcolando la media ponderata tra il voto preso in passato e quello attuale.

Art. 12 – Prova finale e conseguimento del titolo

La prova finale consiste nella stesura di una tesi, redatta sotto la supervisione di un relatore; il lavoro, di taglio monografico, dovrà possedere caratteri di originalità, ed essere sostenuto da una solida base documentaria discussa criticamente e approfonditamente; la sua valutazione è affidata alla discussione pubblica di fronte a una commissione composta da docenti ed esperti

Le modalità di ammissione alla prova finale e di presentazione della domanda sono quelle previste dalle deliberazioni degli organi di Ateneo e sono riportate alla pagina web del corso di laurea www.unive.it/pag/1008/ (personalizzare il link).

La valutazione della prova è definita secondo i criteri stabiliti dagli organi di Ateneo.

Titolo IV – Disposizioni finali e transitorie

Art. 13 – Modifiche al presente Regolamento

Le modifiche alle parti ordinamentali del presente Regolamento devono essere approvate dagli organi di governo e trasmesse per la definitiva approvazione al MIUR, secondo le tempistiche e modalità da esso definite.

L'eventuale programmazione degli accessi, di cui all'art. 6, deve essere deliberata dagli organi di governo dell'Ateneo, previo parere positivo del Nucleo di valutazione, ed è subordinata all'approvazione da parte del MIUR.

I contenuti dei seguenti articoli, ove non richiedano una modifica all'ordinamento didattico del corso di studio, potranno essere aggiornati annualmente dalla struttura didattica di riferimento, in occasione della programmazione didattica e in vista della compilazione delle Schede uniche annuali del corso di studio: artt. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Le eventuali modifiche saranno adottate con Decreto Rettorale.

Le informazioni di cui all'Allegato A vengono aggiornate annualmente, in occasione della programmazione didattica, e sono sottoposte agli organi di governo con l'approvazione annuale dell'offerta formativa; il loro aggiornamento non richiede l'adozione con decreto rettorale.

Ove si renda necessario, le seguenti informazioni possono essere aggiornate in corso d'anno con delibera della struttura didattica di riferimento, senza che si renda necessario un decreto rettorale di adozione:

- composizione del Collegio didattico del Corso di studio;
- composizione del Gruppo AQ del Corso di studio.

Art. 14 – Efficacia del presente Regolamento

Ove non diversamente specificato, le disposizioni del presente Regolamento hanno valore per tutti gli studenti iscritti, a partire dall'a.a. 2017/2018.

Le versioni precedenti del presente Regolamento sono reperibili sul sito del corso di studio, alla pagina www.unive.it/pag/3838/